



COMUNE DI POFI

Provincia di Frosinone

Medaglia d'argento al Merito Civile

Ordinanza n. 16 del 30-06-2022

Prot. n. 5213

TAGLIO PIANTE E RAMI SPORGENTI AI MARGINI DEI MARCIAPIEDI, DELLE AREE DI SOSTA E DI TRANSITO DELLE STRADE COMUNALI E VICINALI AD USO PUBBLICO, NONCHE' PULIZIA DI TERRENI PRIVATI E MANUTENZIONI E PULIZIA DEI PASSI CARRAI TOMBINATI E ALLA RIMOZIONE DI OGNI MATERIALE CHE OSTACOLA IL REGOLARE DEFLUSSO DELLE ACQUE.

IL SINDACO

VISTE le precedenti ordinanze sull'argomento di che trattasi;

PREMESSO che il Comando di Polizia Locale e l'Ufficio Tecnico comunale hanno verificato lo stato delle strade comunali e vicinali di uso pubblico del territorio;

ACCERTATO che, in molti casi, ai bordi delle strade suddette risulta abbondante lo sviluppo di piante e/o siepi che protendono tronchi, rami, fronde e foglie verso la sede stradale, invadendola e creando ostacolo alla visibilità ed alla leggibilità della segnaletica, e che, soprattutto in corrispondenza di eventi meteorologici intensi, in caso di caduta possono rappresentare altresì un pericolo per la circolazione stradale;

ACCERTATO altresì, che insistono sul territorio comunale terreni privati in completo stato di abbandono e che questo potrebbe essere causa di incendi, nonché causare problemi di igiene e salute pubblica;

RICHIAMATO l'art. 29 del D. Lgs. 285/1992 (Codice della Strada), che pone l'obbligo, a carico dei proprietari confinanti, di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada, e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, nel caso in cui nascondano la segnaletica o comunque ne compromettano la visibilità;

RICORDATO altresì che gli artt. 16 e 17 del D. Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) e gli artt. 26 e 27 del D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione) dettano norme relative, tra l'altro, alla distanza da osservare per le siepi e piantagioni, a seconda dell'altezza delle stesse e della tipologia della strada;

RITENUTO necessario, ad integrazione delle norme suddette, provvedere all'adozione di provvedimento ordinario finalizzato al taglio delle piante lungo i bordi delle strade sopra indicate, nel caso in cui, in concreto, sussista pericolo per la pubblica incolumità o comunque intralcio per la circolazione anche pedonale, nonché finalizzato alla rimozione immediata dalla sede stradale e sue pertinenze di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai fondi confinanti;

CONSIDERATO che gli artt. 14-15-16-17-22-29-30-31-32 e 33 del D. L.vo n. 285 del 30.4.92 e il DPR n.492 del 16.12.92 dettano disposizioni in obblighi in merito al mantenimento di piantagioni, siepi, fabbricati, muri e opere di sostegno, ripe, condotta delle acque, canali artificiali e manufatti, sui fondi laterali delle strade;

VISTO il D. Lgs. 18.8.2000, n° 267 ("T.U. degli Enti Locali");

ORDINA

1. La revoca delle precedenti ordinanze;
2. a tutti i proprietari, tenutari e/o, frontisti delle Strade Comunali e Vicinali di uso pubblico, situate nel territorio comunale, di eseguire il taglio di piante e/o siepi esistenti lungo il bordo delle strade suddette che, in concreto, comportino pericolo per la pubblica incolumità o comunque intralcio per la fluidità della circolazione anche pedonale.
3. a tutti i proprietari, tenutari, affittuari o possessore di terreni privati a qualsiasi titolo, di effettuare la dovuta e necessaria manutenzione periodica sia sul fronte stradale che all'interno del fondo stesso, onde evitare incendi e problemi di igiene salute pubblica;
4. a provvedere alla pulizia e al mantenimento delle quote di scorrimento delle acque dei fossi in prossimità degli accessi esistenti, compresa la parte di proprietà pubblica, fino alla banchina stradale;
5. a provvedere almeno una volta l'anno alla manutenzione e pulizia dei passi carrai tombinati e alla rimozione di ogni materiale che ostacola il regolare deflusso delle acque;

DISPONE

L'OBBLIGO A CARICO DEI PROPRIETARI, TENUTARI E/O FRONTISTI DI PROVVEDERE ALLA RIMOZIONE IMMEDIATA DALLA SEDE STRADALE E SUE PERTINENZE DI ALBERI, RAMAGLIE E TERRICCIO PROVENIENTI DAI PROPRI FONDI.

AVVERTE

in caso di inosservanza, ferma restando la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, senza ulteriore avviso, l'Amministrazione Comunale provvederà d'ufficio, con mezzi propri o avvalendosi di Ditte specializzate, all'esecuzione di detti lavori o di parte degli stessi, ritenuti improcrastinabili per la pubblica incolumità o comunque per rimuovere l'intralcio per la circolazione, addebitando ai responsabili inadempienti le relative spese.

Restano ferme le disposizioni previste in materia dall'art. 29 del D. Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) ed in particolare mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada, e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, nel caso in cui nascondano la segnaletica o comunque ne compromettano la visibilità, nonché dagli artt. 16, 17 del D. Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) e dagli artt. 26 e 27 del D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione).

DISPONE

la presente Ordinanza viene resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e affissione nel territorio comunale. Il Comando di Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine sono incaricati della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza.

INVIA

il presente provvedimento all'Amministrazione Provinciale di Frosinone, al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato, al Comando di Polizia Locale tra i Comuni di Pofi e Castro dei Volsci del Servizio Associato tra i Comuni e al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Castro dei Volsci, per quanto di rispettiva competenza.

INFORMA

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

IL SINDACO

Dott. Angelo Mattoccia